

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5441 del 07/10/2024
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Ferrara (F),, Via Comacchio nn. 1027-1029, richiesta dalla Ditta AMBULATORIO VILLA FULVIA S.R.L., per l'attività di Ambulatorio Odontoiatrico.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5668 del 07/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sette OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 18809/2024/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013: Adozione dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** relativa all'impianto localizzato nel Comune di Ferrara (FE), Via Comacchio nn. 1027-1029, richiesta dalla Ditta **AMBULATORIO VILLA FULVIA S.R.L.**, per l'attività di **Ambulatorio Odontoiatrico**, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali:

1. **Autorizzazione agli scarichi di acque reflue** di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II, della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO CHE:

il giorno 03.04.2024, la Ditta AMBULATORIO VILLA FULVIA S.R.L., con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Via Comacchio n. 255, attraverso il proprio legale rappresentante, ha presentato al SUAP del Comune di Ferrara, la richiesta di procedimento unico contenente, in particolare, la SCIA Edilizia per la ristrutturazione con cambio d'uso riguardante la realizzazione di un ambulatorio odontoiatrico in Ferrara (FE), Via Comacchio nn. 1027-1029 e l'istanza di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, riguardante lo stesso impianto;

la succitata richiesta è stata assunta agli atti del SUAP del Comune di Ferrara al Prot. n. 60009 del 03.04.2024, trasmessa dallo stesso SUAP a questa Agenzia il 07.05.2024 e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/84029 del 08.05.2024;

la Ditta per il progetto/impianto in oggetto intende conseguire l'A.U.A. affinché sostituisca i titoli abilitativi settoriali sopra indicati, al punto 1.;

tra la documentazione presentata, è presente la certificazione di HERA S.p.A, Prot. n. 0004622/24 del 16.01.2024, che l'immobile in oggetto è inserito in zona non dotata di rete fognaria pubblica;

l'art. 2, comma 1, lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel Provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 7, del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

a far data dall' 01.01.2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'A.U.A. sono state trasferite ad Arpae;

Arpae, relativamente all'istanza di A.U.A., ha comunicato al SUAP del Comune di Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2024/91493 del 17.05.2024, l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità nella quale, in particolare, ha specificato di rimanere in attesa di acquisire, da parte dello stesso SUAP, entro 30 giorni, il parere di competenza del Comune relativo allo scarico in acque superficiali delle

acque reflue domestiche provenienti dall'attività, demandando al Comune, quale autorità competente, la verifica se la tipologia di attività necessitasse anche di una valutazione in merito all'impatto acustico, tenuto conto che nell'istanza di A.U.A. tale matrice non risulta contemplata;

Il SUAP del Comune di Ferrara ha richiesto integrazioni all'impresa istante, con sospensione del termine di conclusione del procedimento, con la nota in data 21.05.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/93514 del 22.05.2024) e completamento con nota in data 22.05.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/95620 del 24.05.2024), integrazioni poi trasmesse dallo stesso SUAP in data 06.06.2024 e acquisite al Prot. di Arpae n. PG/2024/104715 del 06.06.2024;

dalla documentazione prodotta risulta, in particolare, che il Comune di Ferrara-Servizio Ambiente ha richiesto integrazioni sia riguardanti la matrice scarichi che l'impatto acustico;

il Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, in data 19.06.2024, con la nota Prot. n. 0110521/2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/112902 del 19.06.2024), ha trasmesso "Osservazioni sulla natura dello scarico e relative competenze autorizzatorie" precisando quanto segue:

"Analizzata la documentazione integrativa inviata dal SUAP in data 6 giugno 2024 e che si allega, si prende atto che gli scarichi dei lavandini degli ambulatori medici sono convogliati in un filtro che separa le amalgame ed eventuali residui dalle acque dello scarico. La frazione solida è trattata come rifiuto ma la parte liquida confluisce nello scarico fognario privato dell'edificio e successivamente in acque superficiali. Si ritiene quindi che lo scarico prodotto dall'attività non sia più domestico, di competenza dello scrivente Servizio ma possa essere definito assimilato o di natura industriale";

il SUAP del Comune di Ferrara:

- con la nota in data 26.06.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/118165 del 27.06.2024) ha trasmesso ulteriore documentazione riguardante, in particolare, altre integrazioni presentate dalla Ditta e le "Osservazioni" del Comune di Ferrara-Servizio Ambiente del 19.06.2024, sopra citate;
- con la nota in data 05.07.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/124386 del 05.07.2024) ha trasmesso precisazioni della Ditta in merito alla natura degli scarichi;

il Servizio Territoriale di Arpae Ferrara, a seguito di "Richiesta valutazione ed eventuale relazione tecnica" formulata da questo Servizio SAC (Prot. n. PG/2024/117997 del 26.06.2024), ha predisposto la "Relazione Tecnica" Prot. n. PG/2024/128224 del 12.07.2024, poi inoltrata dal SAC al SUAP del Comune di Ferrara con la nota Prot. n. PG/2024/129170 del 15.07.2024, nella quale, in particolare:

si evidenzia quanto di seguito riportato:

"Secondo quanto indicato nell'art. 101 al punto 7 e) del D.Lgs.152/06 possono essere assimilate alle acque reflue domestiche, se non rientranti tra quelle assimilabili per legge (Punto 7 lettere a) b) c) d) f)), le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale. La Delibera Regionale n. 1053 del 2003 al punto 5) stabilisce i criteri di assimilabilità e la documentazione che il richiedente deve presentare per attestare l'assimilabilità al domestico. La domanda di autorizzazione deve essere infatti accompagnata da una relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico e da referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo, oppure dette valutazioni possono essere desunte, di norma, dai dati della letteratura tecnica di settore più aggiornata relativi ad attività analoghe o simili. Poichè l'Azienda non ha presentato la documentazione, sopra descritta, richiesta dalla normativa, questo ST non può valutare la tipologia dello scarico, cioè se sia di tipo industriale o assimilabile al domestico",

si demanda allo stesso SUAP la valutazione se procedere con un Preavviso di Diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, dell'istanza presentata, o con una richiesta di integrazioni;

Il SUAP del Comune di Ferrara, con riferimento alla nota Arpae PG/2024/129170, in data 22.07.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/134256 del 22.07.2024) ha trasmesso la "Richiesta di integrazioni documenti" alla Ditta;

Il SUAP del Comune di Ferrara con le note in data 28.08.2024 (Protocolli Arpae n. PG/2024/155445 e 155609 del 28.08.2024) e in data 11.09.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/163224 del 11.09.2024) ha trasmesso le integrazioni fornite dalla Ditta, a seguito delle quali, su richiesta di questo Servizio SAC Prot. n. PG/2024/159055 del 04.09.2024, il Servizio Territoriale di Arpae, con la Relazione Tecnica Prot. n. PG/2024/167161 del 17.09.2024, nella quale, in particolare, esprime quanto segue:

"La Delibera Regionale n. 1053 del 2003 "Criteri di assimilazione delle acque reflue industriali alle domestiche" al punto 5) stabilisce i criteri di assimilabilità e la documentazione che il richiedente deve presentare per attestare l'assimilabilità al domestico.

L'Azienda avrebbe dovuto accompagnare la domanda di autorizzazione con una relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico e da referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo, oppure valutazioni desunte dai dati della letteratura tecnica di settore più aggiornata relativi ad attività analoghe o simili. Tale documentazione non è stata presentata nemmeno in risposta alla richiesta di integrazioni PG/2024/128224 del 12/07/2024.

In mancanza di detta documentazione si richiama la sentenza della Suprema Corte, "Cass. pen., sez. 3, ud. 7 novembre 2012 (dep. 17 gennaio 2013), n. 2340, in cui la Cassazione, ha concluso che "le acque reflue degli studi odontoiatrici privati rientrano nel novero delle acque reflue industriali in quanto provenienti da attività di prestazione di servizi che ne rendono impossibile l'equiparazione con le acque reflue domestiche anche in ragione dell'utilizzazione, nelle attività terapeutiche, di sostanze, quali anestetici e farmaci, estranee alla vita domestica".

La sentenza, pronunciata dopo l'uscita del DPR n. 227 del 19 ottobre 2011, DPR a cui fa riferimento la Relazione Tecnica per AUA presentata dalla Ditta, non ritiene quindi applicabile al caso in esame la regolamentazione del DPR 227 sulle acque assimilabili.

*Sulla base di quanto sopra riportato, lo scrivente Servizio ritiene che lo scarico dell'Ambulatorio Villa Fulvia S.r.l. in località Cona Via Comacchio n. 1027-1029 - Ferrara (FE) è da considerare **SCARICO INDUSTRIALE** e come tale dovrà rispettare la Tabella 3 All.5 del D.Lgs. 152/06 colonna acque superficiali";*

è stato acquisito con Prot. n. PG/2024/173168 del 26.09.2024 e fatto proprio, il Nulla Osta del Comune di Ferrara-Servizio Ambiente, Prot. n. 171310 del 25.09.2024, per quanto di competenza, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013 trasmesso dal SUAP del Comune di Ferrara in data 27.09.2024 e acquisito al Prot. di Arpae n. PG/2024/174088 del 27.09.2024, nel quale, in particolare, **in merito all'impatto acustico, precisa che l'attività rientra nelle attività non rumorose elencate nella tabella B del D.P.R. 227/11, che quindi non necessita di titolo acustico**, indicando le seguenti prescrizioni:

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti;

si è presa visione del Nulla Osta idraulico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 9432 del 09.05.2024, per lo scarico indiretto di acque reflue in un tratto tombinato del Condotta Cona A.A. provenienti dall'immobile oggetto di ristrutturazione con cambio d'uso sito in Comune di Ferrara, loc. Cona – Via Comacchio n. 1029, nel quale Nulla Osta, in particolare è indicato che in caso di autorizzazione da parte

dell'Ente competente, lo scarico deve essere assoggettato alle prescrizioni e ai limiti necessari per aumentare la capacità autodepurativa del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee come previsto al comma 9, dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che:

- l'art. 124, comma 9, del D.Lgs 152/2006, stabilisce che *"per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpodrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee"*;
- la D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 Giugno 2003, al punto 4, lettera e), stabilisce che *"ai fini dello scarico delle acque reflue, sono di norma equiparati ai corpi idrici superficiali i recettori anche artificiali nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interpoderali e simili);*

alla luce del parere del Consorzio di Bonifica sopra citato, **si ritiene di assoggettare lo scarico ai limiti più cautelativi della Tab. 4, dell'allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06** e di prescrivere misure di controllo dello scarico, al fine di verificarne il rispetto e la necessità di adeguamento del sistema di depurazione;

VISTO:

il D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive* e il D.M. 10.11.2011 - *Misure per l'attuazione dello Sportello Unico*;

il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35*;

VISTO CHE:

la Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

in attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99, è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne"*;

la Parte Terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 Maggio 1999, n. 152;

con l'articolo 124, comma 1 del D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

la Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le Direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.;

con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006, vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05";

la legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

il Decreto Presidente della Repubblica 19 Ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico";

VISTE:

la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la D.G.R. 21 Dicembre 2015, n. 2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la D.G.R. 31 Ottobre 2016, n. 1795 – *Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005 ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della Direttiva*;

VISTI inoltre:

il D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;

la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il D.Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7, della Legge 7 Agosto 2015, n. 124*;

il D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G. n. 75/2021 - come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31.03.2021, con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO:

che la Responsabile del procedimento, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

che, in base alla Delibera n. DEL-2022-163 del 22.12.2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame;

che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di Arpae SAC Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** ed i suoi allegati a favore della Ditta **AMBULATORIO VILLA FULVIA S.R.L.**, Codice Fiscale n. 02051070387, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Via Comacchio n. 255, per l'attività di **Ambulatorio Odontoiatrico** in Comune di Ferrara (FE), Via Comacchio nn. 1027-1029, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs n. 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute nei seguenti allegati:
 - **"Allegato Acqua"** con acclusa planimetria di riferimento
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente A.U.A., come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di Arpae SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Ferrara (ex art., 2 co., 1 lett.b del D.P.R. n. 59/2013) e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L. n. 241/1990 art.21-quater), per l'impresa istante, decorrerà dal giorno di rilascio da parte dello stesso SUAP;
5. di stabilire che la presente A.U.A. ha durata pari a **15 (quindici) anni** a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'A.U.A. debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R. n. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art. 1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente Determina di adozione dell'A.U.A. al SUAP del Comune di Ferrara ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
9. di informare che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;
10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae;
11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs n. 159/2011;

12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.